

Edilizia

Interventi di edilizia libera

Una struttura che sia solamente appoggiata al suolo non è di per sé riconducibile all'ambito degli interventi di edilizia libera; la natura del manufatto, infatti, dovrà ricollegarsi a un uso realmente precario e transitorio, per fini specifici e limitati nel tempo.

T.A.R. Lombardia, Sez. I, sentenza del 31 gennaio 2020, n. 86

[Approfondisci...](#)

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dal titolare di un ristorante avverso il Comune di Ceto, nonché nei confronti del proprietario dell'immobile concesso in locazione al ristorante, per l'annullamento del provvedimento recante l'ordine di demolizione di un manufatto pertinenziale con copertura mobile (gazebo) posto all'esterno del ristorante, in area sottoposta a vincolo. Con questo provvedimento l'Amministrazione intimava la demolizione dell'opera poiché non assistita dal titolo abilitativo edilizio né dall'autorizzazione paesaggistica.

Il Collegio chiarito che, per pacifica giurisprudenza, il Comune correttamente ha ingiunto a entrambi (proprietario e titolare dell'attività di ristorazione) di demolire l'opera, ha respinto le censure del ricorrente relative alla presunta classificazione dell'opera de quo come "di edilizia libera". Invero, secondo il Collegio, "la circostanza che una struttura sia semplicemente appoggiata al suolo non la rende ex se riconducibile nell'ambito della c.d. edilizia libera" e "la natura precaria di un manufatto non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi all'intrinseca destinazione materiale di essa a un uso realmente precario e transitorio, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo". Inoltre, secondo il Giudice adito, neppure potrebbe nella fattispecie parlarsi di gazebo, in quanto quest'ultimo è caratterizzato da una struttura costruttiva leggera e aperta, mentre quello di cui si controverte forma "un nuovo volume che, per consistenza e tipologia, risulta agevolmente utilizzabile in via autonoma e separata rispetto all'edificio principale...risulta destinato a soddisfare esigenze durevoli nel tempo e implica un incremento del carico urbanistico, con un'autonoma identità edilizia" e, pertanto, non riconducibile agli interventi di edilizia libera.